

Roma 07 novembre 2018

Ill.mo Ministro Danilo Toninelli  
Ministero Infrastrutture e Trasporti

[segreteria.ministro@pec.mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@pec.mit.gov.it)  
[segreteria.ministro@mit.gov.it](mailto:segreteria.ministro@mit.gov.it)

Gentile **Ministro Toninelli**,


l'UCSI, Unione Consorzi Stabili Italiani, ha accolto con vivo interesse la Sua iniziativa di consultazione sul Codice dei contratti per i pubblici appalti, propedeutica ad un nuovo ed auspicabile "correttivo" del D. Lgs. 50/2016.

L'UCSI ha partecipato a tale consultazione concentrando il suo contributo in modo particolare sulla stesura del comma 2 dell'art. 47 del Codice suddetto, considerando tale norma essenziale, se non vitale, per poter conseguire lo scopo consortile da parte di centinaia di Consorzi Stabili attivi per conto di migliaia di imprese.

Con la presente nota si intende richiamare la sua cortese attenzione su tale tematica e su tutte le legittime aspettative in capo all'Operatore Economico Consorzio Stabile, componente tutt'altro che secondaria nel novero dei soggetti competitors nell'ambito dei Lavori Pubblici.

All'uopo alleghiamo:

1. Nota dell'UCSI al MIT, in data 10/9 u.s., inserita sul sito MIT in occasione della "Consultazione pubblica on line su alcuni temi oggetto di futuro intervento di riforma del "Codice dei Contratti Pubblici", con interventi prodotti da UCSI ed alcuni Consorzi associati.
2. Nota inviata dall'UCSI al MIT ed all'ANAC il 23/05/2018 con riferimento alla "Proposta finalizzata all'adozione del decreto del MIT di cui all'art. 83 comma 2 avente ad oggetto il Sistema Unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Art. 52 Contratto di Avvalimento. ... etc.
3. Nota inviata dall'UCSI al MIT il 25/09/2017 avente ad oggetto i dubbi interpretativi che potrebbero scaturire da una non attenta "lettura" proprio dell'art. 47 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.



Si allega anche una sintesi della approfondita *“Indagine conoscitiva sui Consorzi Stabili”*, prodotta per conto di UCSI da un proprio aderente, il Consorzio OSCAR, al fine di poter meglio rappresentarLe la realtà qualitativa e quantitativa degli stessi Consorzi Stabili nel panorama italiano dei Lavori Pubblici.

Con riferimento quindi a quanto sopra si richiede di voler cortesemente concederci:

- ✓ **l’inserimento dell’UCSI nella eventuale lista degli stakeolders da audire, in merito alle osservazioni relative alla suddetta consultazione in corso da parte del MIT.**
- ✓ **un incontro, nei termini e con la struttura che Ella vorrà disporre, al fine di poter rappresentare compiutamente le principali tematiche di interesse dei Consorzi Stabili,**

anche con riferimento alla giurisprudenza negativamente ondivaga in materia, in modo che si possa perseguire una stesura finale di una normativa che sia chiara ed incontrovertibile e che non penalizzi il settore delle “Micro, Piccole e Medie Imprese”, rappresentate attraverso i Consorzi Stabili, operatore economico in grado di garantire una possibilità di crescita efficace e corretta delle Consorziante.

Fiduciosi in un sollecito e cortese riscontro, si inviano

cordiali saluti

Per UCSI  
Il Segretario Generale  
Ing. Gian Marco Ceccobelli

## Articolo 47, comma 2

Focus su: Consorzi stabili [articolo 47, comma 2](#)

**Consorzi stabili** (estratto da sito MIT)

Disciplina dei consorzi stabili con particolare riferimento alla necessità dell'avvalimento (prevista dalla norma) di imprese consorziate non designate per l'esecuzione, anche in relazione di cui all'art. 89.

### Proposte di modifica

---

Inviata Sab, 08/09/2018 - 18:24

da:

**Gian Marco**

**Ceccobelli**

Segretario Generale

**(Unione Consorzi Stabili Italiani)**

#### Proposta di Revisione dell'art. 47 comma 2

Si propone il rafforzamento della figura consorzio stabile, quale strumento pro-concorrenziale di *favor* per le piccole e medie imprese, mediante l'espunzione dal comma 2 dell'art. 47 del riferimento all'istituto dell'avvalimento o ad altre modalità di dimostrazione dei requisiti tecnici e finanziari che superino il meccanismo del c.d. "cumulo alla rinfusa".

La formulazione dell'art. 47 comma 2, dunque dovrebbe essere la seguente:

*"I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione e della partecipazione alle gare, possono utilizzare i requisiti di qualificazione maturati in proprio, ovvero, alternativamente, quelli posseduti dalle imprese consorziate sommati tra di loro, indipendentemente dalla qualificazione posseduta dalla singola impresa consorziata designata per l'esecuzione del contratto. Con linee guida dell'ANAC, ai fini della qualificazione in proprio del consorzio, sono stabiliti i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio e alle singole imprese consorziate e secutrici. Per i lavori, con linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono altresì stabilite le modalità di rilascio in capo al consorzio stabile dell'attestazione di qualificazione, sia nel caso di qualificazione in proprio che di qualificazione per sommatoria dei requisiti delle consorziate".*

Solo con una siffatta modifica, in continuità con il previgente sistema:

si farebbe salva la natura e la funzione pro-concorrenziale dei Consorzi Stabili;

1. si appianerebbe la ingiustificata diversità di trattamento che altrimenti si avrebbe tra consorzi stabili (ai quali verrebbe precluso la sommatoria dei requisiti tout co

- urt), da un lato, e consorzi di cooperative e artigiani, dall'altro, i quali solamente continuerebbero a beneficiare del regime di maggior *favor* prima comune anche ai consorzi stabili;
2. si perseguirebbe al contempo, quale alternativa al regime della sommatoria dei requisiti, l'obiettivo di favorire (mediante la possibilità di accrescere la qualificazione in proprio del consorzio) la fusione delle imprese consorziate nell'ottica della creazioni di società di grandi dimensioni); ciò, tuttavia, sulla base di una libera scelta delle imprese consorziate e non già di una imposizione/costrizione normativa a scapito delle piccole e medie imprese, nel rispetto del principio costituzionale e di libertà dell'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.).

Del resto, anche in forza delle direttive comunitarie, la tutela della piccola e media impresa ormai da tempo passa per il rafforzamento delle aggregazioni o reti stabili di imprese; sarebbe dunque un controsenso depotenziare l'unico strumento fino ad oggi validamente pensato ed utilizzato a tal fine, ossia il consorzio stabile.

Inoltre, le ragioni della proposta di modifica dell'art. 47, comma 2, del resto, ben si spiegano ove si abbia riguardo alla natura e funzione del consorzio stabile (ragioni queste, pure illustrate ampiamente dal Consiglio di Stato e dal legislatore nei pareri e nelle relazioni che hanno accompagnato il D.Lgs. 50/2016 e la successiva modifica e, tuttavia, stranamente non trasfuse in dato normativo).

Come noto, il soggetto giuridico "Consorzio Stabile" è stato nel tempo concepito e disciplinato a livello normativo come un soggetto distinto e differente dalle aggregazioni temporanee e provvisorie di imprese (RTI e Consorzi ordinari di concorrenti), dando esso vita ad struttura unitaria ed autonoma stabilmente dedicata alla partecipazione ed esecuzione agli appalti pubblici.

Usuale è infatti l'affermazione per cui il consorzio stabile "*costituisce un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l'amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiara di concorrere*" (per simil e ricostruzione, *ex multis*, TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115; Tar Lazio, Roma, n. 1324/2017 Cons. Stato, n. 1191/2014; cfr. altresì Cons. Stato n. 1534/2010 e Cons. Stato, n. 7524/2010).

La stessa AVCP (ora ANAC) nel parere n. 17/2014, ed in termini pressoché identici le Sezioni Consultive del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.lgs. 50/2016, qualificano il Consorzio Stabile come "*un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica*", chiarendo come "*Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo strumento dell'avvalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente*".

Del resto tale assunto trova conferma nella costante giurisprudenza amministrativa che in più occasioni ha ribadito che *"nelle gare d'appalto per l'ammissione dei consorzi stabili di imprese occorre il possesso dei requisiti di qualificazione solo in capo al Consorzio e non anche con riferimento all'impresa consorziata indicata come esecutrice, tenendo presente che tali figure soggettive hanno una loro qualificazione [ndr. costituita ex art. 36 D.Lgs. 163/2006 dalla sommatoria delle qualificazioni delle società consorziate], che consente loro di partecipare alle procedure competitive e pertanto sono le stesse che assumono su di sé, e con le qualificazioni possedute, l'onere dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a nulla rilevando che abbiano designato una consorziata non in possesso delle qualificazioni necessarie, essendo la prestazione in toto ricadente sul medesimo Consorzio stabile, che può provvedervi o direttamente o per il tramite di un'altra impresa consorziata"* (cfr. Cons. Stato, n. 244/2015; Cons. Stato, n. 2454/2011; Tar Umbria, Perugia n. 347/2016; Tar Campania, Salerno, n. 785/2015; Tar Lazio, Roma n. 3675/2013; C. Cass., Sezione I Civile, ordinanza 18 gennaio 2018, n. 1192; AVCP pareri sulla normativa n. AG 7/2013 30 luglio 2013 e n. AG 49/2013 del 9.10.2013).

Dunque gli elementi salienti e caratterizzanti del Consorzio stabile sono stati da sempre individuati nel possesso di autonoma soggettività giuridica (e nella conseguente possibilità di partecipazione alle gare come soggetto singolo ancorché per conto delle consorziate) e, più di tutto, nel settore dei lavori, nell'essere la qualificazione SOA del Consorzio stabile costituita dalla sommatoria delle qualificazioni possedute dalle consorziate, realizzandosi a tal fine una sorta di avvalimento permanente ed implicito sorretto dallo scopo mutualistico, dal rapporto interorganico e dalla comune struttura di impresa realizzata attraverso il consorzio e finalizzata alla partecipazione ed esecuzione dei contratti d'appalto.

E' di chiara evidenza inoltre la finalità dell'istituto che, in aderenza alle indicazioni comunitarie e nazionali in punto di apertura del mercato dei contratti pubblici e tutela della massima partecipazione, costituisce uno strumento diretto a consentire alle piccole e medie imprese, che di per sé sarebbero prive dei requisiti nominali per concorrere a buona parte delle procedure di evidenza pubblica, di accedere a segmenti di mercato che si caratterizzano per una maggiore rilevanza, in termini economici e/o qualitativi, delle opere affidate.

Pertanto, il Consorzio Stabile, alla stessa stregua dei consorzi fra società cooperative di cui all'art. 45, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (di cui condivide finalità e funzione), costituisce un strumento di *favor* per la piccola e media impresa, ossia per quei soggetti alla cui tutela l'ideazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici prefigura in più occasioni di voler por mente.

Tuttavia, la disciplina ad oggi dettata dall'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e, per quel che qui più interessa, il regime di qualificazione articolato (ai fini della partecipazione) nell'utilizzo:

della qualificazione in proprio del Consorzio (diversa da quella derivante dalla sommatoria dei requisiti delle consorziate),

- ovvero, in alternativa, della qualificazione diretta della consorziata designata per l'esecuzione,
- o ancora ed alternativamente, nell'obbligo di ricorrere all'avvalimento di altra consorziata nel caso in cui nè il consorzio, nè la consorziata designata abbiano in p

proprio adeguata qualificazione, finisce contraddittoriamente per abrogare nei fatti la figura e le finalità del consorzio stabile, posto che:

se l'impresa consorziata possiede in proprio la qualificazione, la stessa non avrà gioco forza necessità di ricorrere alla partecipazione tramite consorzio;

- se il consorzio possiede in proprio la qualificazione, lo stesso, potendo eseguire anche in proprio i lavori, finirà per non prediligere o favorire l'esecuzione mediante le imprese medio-piccole consorziate;
- viceversa, il ricorso all'avvalimento formale tra consorziate costituisce unicamente una duplicazione di costi e oneri economici per la piccola-media impresa e svuota l'istituto del consorzio nella misura in cui l'impresa consorziata ben può decidere di partecipare alla gara ricorrendo all'avvalimento da parte di soggetto esterno alla compagine consortile, obliterando la partecipazione tramite consorzio.

In altri termini, contravvenendo alle finalità pro-concorrenziali dell'istituto, l'attuale formulazione dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, finisce per rendere inoperativi i consorzi stabili, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento tra i primi ed i consorzi di cooperative ed artigiani, sebbene tutti accomunati da medesime *ratio* e finalità.

Aggiungasi infine che l'istituto del consorzio stabile offre indiscutibili vantaggi, in termini di qualità e competitività, sia per l'Amministrazione che per le imprese consorziate.

Sotto il primo profilo, il consorzio stabile, quale concorrente e titolare del contratto d'appalto, costituisce un interlocutore maggiormente qualificato per la Committenza, in forza della maggiore professionalità e capacità della struttura tecnico-amministrativa unitaria propria del consorzio, rispetto a quella della singola impresa consorziata.

Inoltre, la possibilità (oggi codificata dall'art. 48, commi 7, 7 bis, 17, 18 19, 19 bis e 19 ter del D.lgs. 50/2016) di sostituire / affiancare con altra la consorziata originariamente designata per l'esecuzione in casi di difficoltà di quest'ultima (fallimento, concordato ecc) o anche per ragioni organizzative sopravvenute, consente di assicurare speditezza e continuità nell'esecuzione dell'appalto pur a fronte di vicende patologiche che colpiscono l'originario esecutore (superandosi, ad esempio, i rischi di blocco o interruzione dei lavori o dei servizi).

Al contempo, la possibilità per la piccola-media impresa consorziata di usufruire della struttura tecnico amministrativa unitaria del consorzio comporta un evidente abbattimento di oneri economici e burocratici per le imprese consorziate, con conseguenti ricadute in termini di non aggravamento, efficienza e produttività.

Laddove, viceversa, le contrapposte e spesso avventate critiche alla figura del consorzio stabile, oltre ad essere in ogni caso comuni agli ulteriori strumenti pro-concorrenziali previsti dalla normativa comunitaria e nazionale (avvalimento formale, raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, rete d'impresa, consorzio di cooperative ed artigiani), dovrebbero al più indurre a cercare soluzioni sul piano dei controlli sull'adeguatezza della struttura concretamente approntata dall'appaltatore in fase di esecuzione e di connesse responsabilità della DL e del RUP per le ipotesi di omessa vigilanza, e non già risolvere nell'abrogazione di un istituto di *favor* per le piccole e medie imprese.

Spett.le  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Legislativo  
Piazzale di Porta Pia, n. 1  
00198 ROMA

Spett.le  
ANAC  
via M. Minghetti, 10  
00187 ROMA

Roma, lì 23 maggio 2018

Trasmissione a mezzo PEC agli indirizzi: [ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it) e [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)  
Anche a mezzo E-mail: [legislativo.segr@mit.gov.it](mailto:legislativo.segr@mit.gov.it),

**OGGETTO: Autorità Nazionale Anticorruzione- "Proposta finalizzata all'adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro." - Articolo 52 - Contratto di avvalimento, Comma 2.**  
**Richiesta di modifica.**

Con riferimento all'oggetto lo scrivente **U.C.S.I.** - Unione Consorzi Stabili Italiani rappresenta quanto segue.

Come noto, il soggetto giuridico "Consorzio Stabile" è stato nel tempo concepito e disciplinato a livello normativo come un soggetto distinto e differente dalle aggregazioni temporanee e provvisorie di imprese (RTI e Consorzi ordinari di concorrenti), dando esso vita ad una struttura autonoma stabilmente dedicata alla partecipazione ed esecuzione agli appalti pubblici.

Usuale è infatti l'affermazione per cui il consorzio stabile "*costituisce un nuovo e peculiare soggetto giuridico, promanante da un contratto a dimensione associativa tra imprese, caratterizzato oggettivamente come struttura imprenditoriale e da un rapporto tra le stesse imprese di tipo organico, al fine di operare in modo congiunto nel settore dei lavori pubblici, sicché unico interlocutore con l'amministrazione appaltante è il medesimo consorzio, con la conseguenza che i requisiti speciali di idoneità tecnica e finanziaria devono essere da esso comprovati con il cumulo dei requisiti delle singole consorziate e non solo di quelli delle imprese per le quali il consorzio dichiara di concorrere*" ( per simile ricostruzione, ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. III, 9 agosto 2006, n. 7115).

La stessa AVCP (ora ANAC) nel parere AVCP n. 17/2014, ed in termini pressoché identici le Sezioni Consultive del Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema del D.lgs. 50/2016, qualificano il Consorzio Stabile come "*un'impresa operativa che fa leva sulla causa mutualistica e realizza, nella sostanza, una particolare forma di avvalimento che poggia direttamente sul patto consortile e sulla causa mutualistica*", chiarendo come "*Tali connotati del modulo organizzativo e gestionale in esame consentono al consorzio di avvalersi di qualsiasi contributo (in termini di requisito) dei consorziati, senza dover ricorrere allo*

*strumento dell'avvalimento ex art. 49 d.lgs. n. 163/2006, fermo restando che, in alternativa, il consorzio può qualificarsi con requisiti posseduti in proprio e direttamente".*

Dunque gli elementi salienti e caratterizzanti del Consorzio stabile sono stati da sempre individuati nel possesso di autonoma soggettività giuridica (e nella conseguente possibilità di partecipazione alle gare come soggetto singolo) e, più di tutto, nell'essere la relativa qualificazione SOA costituita dalla sommatoria delle qualificazioni possedute dalle consorziate.

E' di chiara evidenza inoltre la finalità dell'istituto che, in aderenza alle indicazioni comunitarie e nazionali in punto di apertura del mercato dei contratti pubblici e tutela della massima partecipazione, costituisce uno **strumento diretto a consentire alle piccole e medie imprese**, che di per sé sarebbero prive dei requisiti per concorrere a buona parte delle procedure di evidenza pubblica, **di accedere a segmenti di mercato che si caratterizzano per una maggiore rilevanza, in termini economici e/o qualitativi, delle opere affidate.**

Pertanto, il Consorzio Stabile, alla stessa stregua dei consorzi fra società cooperative di cui all'art. 45, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 (di cui condivide finalità e funzione), costituisce un strumento di *favor* per la piccola e media impresa, ossia per quei soggetti alla cui tutela l'ideazione del nuovo Codice dei Contratti pubblici prefigura in più occasioni di voler porre mente.

Tuttavia, deve qui rilevarsi come la disciplina ad oggi vigente (art. 47 del D.Lgs. 50/2016) e, per quel che qui più interessa, l'attuazione che ad essa si intende offrire, ove non si ponga in continuità con la pregressa esperienza, rischierebbe di pregiudicare definitivamente l'operatività e la sopravvivenza di tale strumento pro-concorrenziale.

Nel dettaglio, nella sua originaria formulazione, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n.50/2016), all'art. 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare), al comma 2, **recitava**: "2. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio."

Il Decreto Correttivo (D.Lgs. n.56/2017), in vigore dal 20 maggio 2017, **ha modificato** totalmente tale comma in: ".2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni."

Per qual che più interessa, **la Proposta al MIT dell'Autorità Nazionale Anticorruzione**, di marzo corrente anno, richiamata in oggetto, prevede all'art. 52, al comma 2: "Nei casi di avvalimento infragruppo e di avvalimento tra imprese consorziate di cui all'articolo 47, comma 2, del codice dei contratti pubblici, le informazioni riportate al comma 1 devono risultare dalla dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria di cui all'articolo 89, comma 1, del codice dei contratti pubblici anche con riferimento alla durata dell'impegno dalla stessa assunto, pena l'impossibilità per l'impresa ausiliata di avvalersi dei requisiti dell'impresa ausiliaria."

L'U.C.S.I., sin dal primo momento e con vari e diversi interventi, ha manifestato contrarietà ed espresso preoccupazione per le siffatte formulazioni del comma 2 dell'art. 47, su richiamate, in quanto fortemente nocive per l'istituto giuridico del Consorzio Stabile e soprattutto pregiudizievoli per le aspettative ed i legittimi interessi, nonché per la stessa sopravvivenza, delle piccole e medie imprese che fanno parte dei Consorzi Stabili.

Con precedente nota, del 25 settembre 2017, diretta a codesto Ministero, l'U.C.S.I., tra l'altro, **evidenziava che:** *"... il modulo associativo del "Consorzio Stabile", già delineato dall'art. 36 del D.Lgs. n.163/2006 ed attualmente disciplinato dall'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n.50/2016, dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate. In forza di tale rapporto, nel previgente quadro normativo, era previsto che il Consorzio Stabile potesse giovarsi, senza dover ricorrere all'avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. "cumulo alla rinfusa" (art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006), cosicché il Consorzio poteva scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei propri soggetti consorziati..." e che con "...l'attuale quadro ordinamentale - conseguente all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 come novellato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) in vigore dal 20 maggio 2017 - ... l'operatività del criterio del c.d. "cumulo alla rinfusa" non sia venuta meno..."; si sottolineava quindi la necessità di ricorrere ad un "... utilizzo in senso "atecnico" del termine avvalimento presente nel comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, escludendosi, pertanto, ogni qualsivoglia riferimento alla specifica disciplina prevista nell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, complessivamente dedicato all'istituto dell'avvalimento stricto sensu".*

La Proposta ANAC in oggetto, sotto diversi profili apprezzabile e condivisa dalla scrivente U.C.S.I., desta tuttavia per altro verso non poche perplessità.

Pur manifestando nel suo complesso, sin dal punto 2.18 della Relazione AIR, un indirizzo positivo di conferma e forse anche di rafforzamento del ruolo dei Consorzi Stabili nel panorama degli operatori economici del settore, confermandosi sostanzialmente la previgente normativa ed introducendo ulteriori elementi a favore della qualificazione in capo al Consorzio Stabile, alla sua composizione e quindi a potenzialità ulteriori di crescita e di stabilità, detta Proposta suscita pur tuttavia forte preoccupazione per il permanere di elementi che contraddicono alle superiori premesse e sono fonte di notevole criticità (avuto particolare riguardo al contenuto del comma 2 dell'art. 52), che, se non risolti tempestivamente e con estrema chiarezza, potrebbero condurre in sede di gara d'appalto a prescrizioni ed interpretazioni contraddittorie e di nocimento, tali da comprometterne frequentemente la partecipazione ai Consorzi Stabili, fino al punto di minacciarne la stessa esistenza e minare le ragioni fondanti della loro costituzione.

Tale timore trova già conferma in talune recenti interpretazioni/applicazioni della normativa in oggetto, applicate arbitrariamente dalle S.A., nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, nonostante quanto previsto dall'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 in punto di regime transitorio.

In sostanza, nel focalizzare opportunamente l'interdipendenza tra le due discipline principali, ossia: **a)** quella sulla qualificazione SOA del Consorzio (art. 47 comma 1 D.Lgs. 50/2016 e artt. 41 e 43 proposta al MIT), e **b)** quella sulla partecipazione alle gare (che è dettata dall'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e dagli

artt. 52 e 55 della proposta al MIT), ben si evidenzia che tali discipline, che necessariamente dovrebbero interagire ed operare concretamente in maniera unitaria, risultano, invece, come formulate in talune parti, incomplete, tra loro non conciliabili e portatrici di evidenti storture e criticità.

La principale nota negativa per i Consorzi Stabili, nella Proposta ANAC al MIT, è rappresentata dal comma 2 dell'art. 52, che si riferisce al sempre contestato e contrastato art. 47, comma 2 primo periodo, del D.lgs. 50/2016, che, nell'attuale formulazione, postula una soluzione che appare negativa, contraddittoria, impraticabile e fortemente limitativa dell'operatività dei Consorzi Stabili, alimentando una considerevole gamma di criticità che, a titolo solo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si possono rappresentare:

- ❖ qualora il Consorzio Stabile, secondo normativa, ha maturato una classifica sufficiente alla partecipazione alla gara, ma le classifiche appartenenti alle socie consorziate che l'hanno prodotta non sono sufficienti per l'avvalimento, se considerate autonomamente ed anche complessivamente, quale soluzione in ipotesi è da adottarsi al fine di non precludere la partecipazione alla gara?
- ❖ qualora la consorziata designata per la partecipazione alla gara non possiede la categoria prevista nel bando di gara e le consorziate che la posseggono hanno interesse a partecipare autonomamente: che succede?, si può dare l'avvalimento e partecipare autonomamente?, si deve rinunciare ad una delle due ipotesi con ciò limitando fortemente le opportunità offerte dall'istituto giuridico del Consorzio Stabile ed in palese contrasto con la normativa (art. 48, comma 7) che consente la partecipazione autonoma di entrambi i soggetti?
- ❖ qualora le categorie previste in sede di gara sono quelle di cui al Codice dei Beni Culturali e/o quelle per le quali non è consentito l'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il soggetto giuridico Consorzio Stabile non potrebbe mai designare una consorziata priva delle categorie su richiamate? con ciò limitandosi fortemente la propria ragione di essere?
- ❖ qualora la consorziata designata per la partecipazione alla gara possiede la categoria prevista nel bando di gara ma non la classifica richiesta, tale qualificazione è sufficiente per la corretta partecipazione?, ovvero in alternativa è necessario il ricorso all'avvalimento da altra consorziata non designata?, ovvero debbano indicarsi più consorziate che cumulativamente, se sufficiente, apportino l'intera categoria e classifica (assimilandosi di fatto il consorzio stabile agli RTI o ai consorzi ordinari di concorrenti) ?
- ❖ qualora vi fosse avvalimento tra le socie consorziate ciò dovrebbe essere a titolo oneroso? Nel caso di risposta affermativa, ciò non importerebbe un evidente aumento dei costi dovuti alla duplicazione degli oneri da sostenere (contributo consortile + costo avvalimento), con conseguente perdita di interesse ad utilizzare il Consorzio Stabile di cui si è parte e speculare incentivo a ricorrere ad un avvalimento esterno, senz'altro più economico, ma con minori garanzie di buona esecuzione per la Committenza che avrebbe quale interlocutore un soggetto meno strutturato e solido?

Per le suddette considerazioni, e ribadito che il Consorzio stabile si sostanzia in quel "modulo di avvalimento stabile e di diritto" fra diverse imprese creanti una comune struttura operativa con causa mutualistica e che poggia direttamente sul patto consortile, l'U.C.S.I. - Unione Consorzi Stabili Italiani **ritiene indispensabile e richiede fortemente che l'art. 52 della Proposta ANAC al MIT sia ripensato.**

A tal fine, si **propone di modificare il comma 2 dell'art. 52, e di inserire nel testo nella norma i commi 3 e 4**, come di seguito formulati:

*"2) Nei casi di avvalimento infragruppo le informazioni riportate al comma 1 devono risultare dalla dichiarazione unilaterale dell'impresa ausiliaria di cui all'articolo 89, comma 1, del codice dei contratti pubblici anche con riferimento alla durata dell'impegno dalla stessa assunto, pena l'impossibilità per l'impresa ausiliata di avvalersi dei requisiti dell'impresa ausiliaria.*

*3) Per i Consorzi Stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) e 46 comma 1 lett. f), del codice dei contratti pubblici, nei casi di qualificazione mediante ricorso all'avvalimento di cui all'articolo 47, comma 2, del codice dei contratti pubblici, la messa a disposizione dei requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, mediante avvalimento delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione, è soddisfatta dall'attestazione SOA del consorzio stabile di cui all'art. 41, comma 2 del presente decreto, senza necessità di ulteriori formalità, importando l'Istituto del Consorzio Stabile un avvalimento implicito e di diritto delle capacità, delle risorse e dei mezzi dell'intera compagine Consortile.*

*4) Per i Consorzi Stabili, di cui all'art. 45 comma 2 lett. c), del codice dei contratti pubblici, i requisiti di qualificazione per la partecipazione a gare d'appalto, sia per le opere relative al settore dei beni culturali, individuate con gli acronimi OG 2, OS 2, OS 24-B e OS 25, nonché per le opere relative alle categorie di cui all'art. 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, sono soddisfatti sempre dall'attestazione SOA del consorzio stabile di cui all'art. 41, comma 2 del presente decreto, anche se assegnate in esecuzione a proprie consorziate prive delle categorie richieste, purché il Consorzio Stabile disponga di idonea direzione tecnica".*

Avuto poi riguardo all'art. 41 al comma 4 della Proposta, si segnala che lo stesso omette ogni previsione circa l'utilizzo, ai fini dell'attestazione "in proprio" del Consorzio, dei requisiti maturati sino ad oggi in forza delle commesse acquisite dal Consorzio e già eseguite; pertanto (come già prefigurato nel dibattito esistente), le SOA, in mancanza di espressa disposizione normativa, erroneamente potrebbero ritenere che, fino a quando - e solo pro futuro - non si adotteranno le delibere consortili di ripartizione dei requisiti, il Consorzio Stabile non potrebbe avere qualificazione in proprio e potrebbe quindi qualificarsi solo mediante sommatoria dei requisiti delle consorziate.


Di tal che l'operatività della norma sulla qualificazione in proprio del Consorzio sarebbe destinata a slittare in avanti per un tempo ragionevolmente lungo, con ulteriore pregiudizio per i Consorzi stabili.

Si auspica che l'ANAC esprima idonea soluzione a tale ultima problematica anche in sede di aggiornamento del Manuale dell'Autorità sulla Qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici.

Si segnala ancora l'opportunità di uniformare alle su descritte premesse ed indicazioni, anche la disciplina della qualificazione dei consorzi stabili operanti nel settore dei servizi e delle forniture, stante l'identica ratio e finalità che conserva l'istituto del Consorzio Stabile rispetto a qualsivoglia settore della contrattualistica pubblica.

Si segnala infine l'opportunità / necessità di disciplinare espressamente la figura dei "consorzi misti", ossia dei consorzi operanti tanto nel settore dei lavori che dei servizi, essendo ormai sempre più frequente nella prassi la figura degli appalti misti (specie nei settori speciali) e non ravvisandosi ragioni ostative a tale riconoscimento.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, si chiede a codesto spettabile Ufficio Legislativo di voler tener



conto delle preoccupazioni espresse e delle proposte formulate, valutando altresì l'opportunità di accordare alla scrivente U.C.S.I. un incontro urgente, nelle more dell'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, onde esprimere ogni più ampia delucidazione in merito e valutare congiuntamente le opportune ed immediate determinazioni da assumere nell'interesse legittimo delle centinaia di Consorzi Stabili e delle migliaia di Imprese ad essi aderenti.

Si ringrazia sin d'ora per la disponibilità e con l'occasione si porgono distinti saluti.

U.C.S.I.  
Unione Consorzi Stabili Italiani

Il Presidente  
Dott.ssa Fabiola Polverini

Spett.le  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Legislativo  
Piazzale di Porta Pia, n. 1  
00198 ROMA

Roma, li 25 settembre 2017

c.a. Dott.ssa Antonella NICOTRA

Trasmissione a mezzo PEC all'indirizzo: [ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it](mailto:ufficio.legislativo@pec.mit.gov.it)  
Anche a mezzo E-mail: [legislativo.segr@mit.gov.it](mailto:legislativo.segr@mit.gov.it), [antonella.nicotra@mit.gov.it](mailto:antonella.nicotra@mit.gov.it)

**OGGETTO: ART. 47 ("Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare") del D.Lgs. n. 50/2016. Modifiche introdotte dal Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017). Dubbi interpretativi. Interpretazione autentica ed applicazione della norma. Richiesta incontro urgente.**

Con riferimento a quanto in epigrafe emarginato e facendo seguito a talune recenti interpretazioni/applicazioni della normativa in oggetto, nonché al pregevole contributo scientifico offerto da codesto Ufficio Legislativo nella persona della dott.ssa Nicotra, nel corso del convegno dal titolo "*Il Decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici. Assetto normativo per i Consorzi Stabili*", tenutosi a Roma il 28/06/2017 ed organizzato dalla scrivente U.C.S.I. - Unione Consorzi Stabili Italiani, opportunamente si rappresenta quanto appresso.

Con specifico riguardo alle previsioni contenute nell'**art. 47, comma 2** del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50/2016) e all'interpretazione autentica delle stesse fornita da codesto Ministero nell'ambito del sopracitato convegno, appare opportuno, altresì, evidenziare il recente orientamento giurisprudenziale (TAR Campania - Napoli, Sez. I, sentenza 3507 del 28 giugno 2017) secondo cui il modulo associativo del "Consorzio Stabile", già delineato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 163/2006 ed attualmente disciplinato dall'art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dà vita ad un soggetto giuridico autonomo, costituito in forma collettiva e con causa mutualistica che opera in base ad uno stabile rapporto organico con le imprese associate. In forza di tale rapporto, nel previgente quadro normativo, era previsto che il Consorzio Stabile potesse giovare, senza dover ricorrere all'avvalimento, degli stessi requisiti di idoneità tecnica e finanziaria delle consorziate stesse, secondo il criterio del c.d. "cumulo alla rinfusa" (art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006), cosicché il Consorzio poteva scegliere di provare il possesso dei requisiti medesimi con attribuzioni proprie e dirette oppure con quelle dei propri soggetti consorziati.

A tal proposito, giova rammentare che in tal senso depongono inequivocabilmente sia l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per cui "*il Consorzio Stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate*", sia l'art. 94 del D.P.R. 207/2010 in base al quale: "*1. I consorzi stabili di cui agli articoli 34, comma 1, lettera c), e 36 del codice, eseguono i lavori o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. 2. I consorzi stabili conseguono la qualificazione a seguito di verifica dell'effettiva sussistenza in capo alle singole consorziate dei corrispondenti requisiti. 3. Il conseguimento della qualificazione da parte del consorzio stabile non pregiudica la contemporanea qualificazione dei singoli consorziati, ma il documento di qualificazione di questi ultimi deve riportare la segnalazione di partecipazione ad un consorzio stabile...*".

Passando all'attuale quadro ordinamentale - conseguente all'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 come novellato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017) in vigore dal 20 maggio u.s. - è pressoché pacifica l'interpretazione secondo cui - nelle more dell'adozione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'art. 83, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, su proposta dell'ANAC per il tramite di apposite Linee Guida sottoposte a consultazione on line del 13/06/2017

- l'operatività del criterio del c.d. "cumulo alla rinfusa" non sia venuta meno e che, pertanto, lo stesso criterio possa tuttora trovare applicazione, perlomeno nella fase transitoria, non essendosi ancora concluso, da parte dell'ANAC e di codesto MIT, il complessivo iter relativo a "Proposte al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti finalizzate all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 - Linee guida SOA - Linee guida avvalimento - Regolamento SOA", Consultazione on line del 13 giugno 2017 - (invio contributi entro il 13 luglio 2017), e successivo aggiornamento "Proposta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzata all'adozione del decreto di cui all'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nella parte relativa alle Società Organismi di Attestazione (SOA). Integrazione alla seconda consultazione", Consultazione on line del 24 luglio 2017 - (invio contributi entro il 3 agosto 2017).

A sostegno di tale ermeneutica sovengono sia l'art. 83, comma 2 sia l'art. 216, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 che hanno sancito la vigenza del sopracitato principio del cumulo dei requisiti nell'ambito della qualificazione dei Consorzi Stabili.

Tale interpretazione è, altresì, corroborata dai chiarimenti forniti dall'ANAC in una apposita FAQ pubblicata sul proprio sito ufficiale con comunicato del 08/06/2016 "sulle questioni interpretative relative all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 nel periodo transitorio". In tale sede, in relazione al quesito su quali siano le norme applicabili alla qualificazione dei consorzi sino all'adozione delle linee guida previste dall'art. 83, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (oggi decreto ministeriale su proposta dell'ANAC), l'ANAC ha rilevato che i requisiti sono individuati in linea generale dall'art. 47 del nuovo Codice, aggiungendo che "l'art. 216, comma 14, prevede che fino all'adozione delle linee-guida previste dall'art. 83, comma 2, del codice (che attengono anche ai requisiti e alle capacità che devono essere posseduti dai consorzi) si applica la parte II, titolo III, del D.P.R. 207/2010. Tra queste disposizioni sono ricomprese anche quelle che disciplinano la qualificazione dei consorzi e, in particolare, l'art. 81, che, attraverso un rinvio recettizio, dispone che la qualificazione dei consorzi stabili avviene secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 7, del codice" (facendosi qui riferimento al D.Lgs. n. 163/2006).

Con questo ragionamento, l'Autorità intende chiaramente far "rivivere" la previgente disposizione che consentiva al Consorzio Stabile di qualificarsi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Peraltro, da ultimo, va osservato che anche il decreto correttivo di cui al D.Lgs. n. 56/2017, eliminando la limitazione temporale originariamente prevista nel testo dell'art. 47, comma 2 che limitava, per l'appunto, l'applicazione del beneficio esclusivamente ai Consorzi stabili costituiti da non più di 5 anni, ha mostrato chiaramente di voler recepire il principio favorevole all'applicazione generalizzata ed incondizionata del cumulo dei requisiti in capo ai Consorzi Stabili.

Di diverso avviso chi, seppur in misura nettamente minoritaria, ha voluto interpretare la norma in senso restrittivo, nel senso che l'articolazione del comma 2 dell'art. 47 sembrerebbe voler circoscrivere per i Consorzi stabili la possibilità di sommare i requisiti di qualificazione alle sole imprese consorziate esecutrici (oltre ai requisiti maturati in proprio) e sembrerebbe, altresì, "imporre" il ricorso all'istituto dell'avvalimento in relazione ai requisiti delle altre consorziate.

In realtà, come da più parti sottolineato, tale interpretazione sembra scarsamente conciliabile con il sistema di qualificazione dei lavori.

Infatti, limitatamente al settore dei lavori, non è possibile prescindere dal parere dell'ANAC secondo cui trova ancora applicazione, in via transitoria (in virtù del rinvio espresso contenuto nell'art. 81 del Regolamento), l'art. 36, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 (seppure formalmente abrogato), il quale dispone(va) che il Consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate, mentre la disposizione in esame sembrerebbe imporre un sistema di qualificazione dei consorzi esclusivamente in gara e non più in sede di attestazione SOA sulla base delle qualificazioni possedute dalle imprese consorziate.

Tutto ciò ha trovato piena conferma nelle ampie e puntuali delucidazioni fornite da codesto spett.le Ufficio Legislativo del MIT nel corso del citato Convegno del giugno scorso, nel quale è stato più volte

sottolineato l'utilizzo in senso "atecnico" del termine **avvalimento** presente nel comma 2 dell'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, escludendosi, pertanto, ogni qualsivoglia riferimento alla specifica disciplina prevista nell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, complessivamente dedicato all'istituto dell'avvalimento *stricto sensu*.

Con specifico riferimento alla problematica sopra rappresentata, la scrivente U.C.S.I. opportunamente segnala l'interpretazione restrittiva di cui recentemente si è fatto portavoce il Comune di Rosignano Marittimo il quale, nel bandire la gara relativa al progetto per la "Valorizzazione dell'area centrale di Rosignano Solvay attraverso la realizzazione di Piazza della Repubblica e la rifunzionalizzazione del percorso pedonale-verde di Via della Repubblica con attrezzature per lo sport e le attività all'aria aperta", ha espressamente previsto nel Disciplinare di gara, nella parte relativa ai requisiti di partecipazione alla gara, quanto qui di seguito testualmente si riporta: "I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Nel caso di consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L.422/1909 e s.m. e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947, e consorzi tra imprese artigiane ex L.443/1985) e c) (consorzi stabili) dell'art. 45, tutte le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte dal consorzio stesso; in entrambi i casi (consorzi di cui alla lettera b) e consorzi di cui alla lettera c) dell'art. 45) le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale dovranno essere presentate anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre e che sono stati indicati ai sensi art. 48, comma 7. Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. partecipi utilizzando i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate designate quali esecutrici, queste ultime dovranno produrre le relative dichiarazioni sostitutive ex D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con riguardo ai requisiti di qualificazione posseduti.

**Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii. partecipi mediante avvalimento dei requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, queste ultime dovranno produrre tutta la documentazione richiesta al successivo paragrafo 5.3 per l'avvalimento.** (vedasi pag. 8 del Disciplinare di gara che, ad ogni buon fine, si acclude alla presente).

Tali previsioni della *lex specialis*, vanno evidentemente in contrasto con la corretta interpretazione dell'art.47, comma 2 del Codice che prescinde dalla stipula di singoli contratti di avvalimento tra il Consorzio ed i propri Consorziati, in quanto il Consorzio stabile si sostanzia in quel "modulo di avvalimento stabile" fra diverse imprese creanti una comune struttura operativa con causa mutualistica e che poggia direttamente sul patto consortile.

Alla luce di quanto sopra riportato, si chiede a codesto spett.le Ufficio Legislativo di voler accordare alla scrivente U.C.S.I. un incontro urgente, possibilmente nella settimana corrente, onde ricevere ogni più ampia delucidazione sul caso concreto sottoposto e valutare congiuntamente le opportune ed immediate determinazioni da assumere.

Si ringrazia sin d'ora per la disponibilità e con l'occasione si porgono distinti saluti.

U.C.S.I.  
Unione Consorzi Stabili Italiani

Il Presidente  
Dott.ssa Fabiola Polverini



**Indagine conoscitiva sui Consorzi Stabili in Italia**  
**(SINTESI)**

**Cenni normativi, valutazioni statistiche, quantitative e qualitative, elenchi e grafici**

Dati al 31 marzo 2017, rilevati dal Casellario delle Imprese del sito ANAC, s.e. & o.

Coordinatore: Mario Caputo, componente del Consiglio Direttivo dell'U.C.S.I.

Elaborazione della Direzione Generale del Consorzio Stabile OSCAR s.c.a r.l.

Produzione reports e grafici a cura di Vincenzo Caputo ed Antonio Narducci.

## I Consorzi Stabili

### Cenni normativi:

#### Il Consorzio Stabile è un "Operatore economico"

ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) del Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016, Codice Appalti, e successivo Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, contenente disposizioni integrative e correttive:

*"2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:*

*... c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa." ...*

#### Per i Consorzi Stabili i "Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare",

sono disciplinati dai suddetti Decreti Legislativi n.50/2016 e 56/2017,

#### con riferimento all'art. 47:

*"1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.*

*2. I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni."*

#### e con riferimento all'art. 48, comma 7:

*... 7. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.*

### Per i Consorzi Stabili: "Il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici"

fa riferimento ad alcuni articoli, ancora in vigore, del D.P.R. 207/2010, Regolamento Appalti, quali:

... art.79 (Requisiti di ordine speciale), commi 3, 9 e 13, ed art. 94 (Consorzi Stabili);

nelle more dell'approvazione e recepimento, con Decreto Ministeriale, delle *Linee guida, in itinere*, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che, nel Documento di consultazione avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 150.000, contemplano: ... Art. 23 - Consorzi stabili; ... Art. 25 - Criteri per l'imputazione, ai fini della qualificazione, delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati esecutori.

## Valutazioni generali e valutazioni statistiche quantitative e qualitative

### Valutazioni generali

I cenni normativi *ut supra* evidenziano le principali peculiarità dei Consorzi Stabili: numero minimo Consorziati, durata minima in vita e principali requisiti da possedersi.

La conoscenza e la valutazione di tali dati e della realtà attuale dei Consorzi Stabili possono sia favorire l'analisi della validità dell'Istituto giuridico Consorzio Stabile, sia contribuire a formulare le scelte normative e strutturali più opportune per garantirne durata ed operatività ottimali.

Essendo rilevati dal Casellario delle Imprese del sito ANAC, i dati oggetto di analisi rappresentano la situazione dal 2001 al 31 marzo 2017.

Pur nella difficoltà di identificazione, tra le circa 63.000 Imprese contenute nel Casellario, tra attive, circa 27.000, ed inattive, circa 36.000, si ritiene che il panorama complessivo individuato sia efficacemente rappresentativo della situazione attuale, da considerarsi, comunque, una prima rappresentazione di base dei dati di maggior interesse, potendo, con ulteriore approfondimento, sugli stessi dati desunti da ANAC e da altre banche dati, vedi CCIAA, reperirsi macro informazioni, sia dei Consorzi Stabili e sia delle Imprese Consorziato, relative a: fatturato, personale dipendente, risorse impegnate, categorie di maggior interesse, aree d'intervento, etc.

L'indagine conoscitiva rappresenta tutti i Consorzi Stabili, presenti nel periodo sopra indicato, anche suddivisi tra ATTIVI ed INATTIVI, intendendosi tali, quest'ultimi, coloro che non risultano in regola, da anni o almeno da molti mesi, con l'aggiornamento di una o più scadenze dell'Attestazione SOA.

L'analisi generale, complessiva e comparativa tra ATTIVI ed INATTIVI, nonché le rappresentazioni distinte dei due gruppi, evidenziano elementi di sicuro interesse per comprendere il variegato universo dei Consorzi Stabili, per coglierne i punti di forza e di debolezza, per valutarne la consistenza, per conoscere la loro diffusione sul territorio, nonché per individuare le dinamiche generali e soddisfare le legittime esigenze.

L'alto tasso di Consorzi INATTIVI necessita di approfondita e compiuta valutazione, soprattutto in relazione agli anni di maggiore mortalità, con molta probabilità da addebitarsi anche alla normativa carente ed "infelice", considerata la stretta interdipendenza tra la normativa vigente nei vari periodi e la relativa evoluzione, positiva o negativa, dei Consorzi Stabili.

### Valutazioni statistiche quantitative e qualitative

I Consorzi Stabili in Italia, alla data del 31 marzo 2017, risultano essere 536, di cui numero 248 (46%) ATTIVI e numero 288 (54%) INATTIVI, dato che, considerato asetticamente, potrebbe rappresentare un elemento negativo ove non fosse valutato contestualmente alla contraria dinamica della costituzione di nuovi Consorzi, con un trend di nuove costituzioni di Consorzi Stabili decisamente positivo registrato negli ultimi anni, da stimare anche nel contesto del decennio di crisi che stiamo attraversando.

Nel periodo da gennaio 2011 a marzo 2017 risultano che ben 9.800 Imprese su 37.400, pari quindi al 26%, non hanno rinnovato l'attestazione SOA, riducendo quindi le Imprese attive a circa 27.400, di cui ben 2.200, pari ad oltre l'8%, aderiscono a Consorzi Stabili, in crescita negli ultimi anni, soprattutto nel 2016.

Risulta quindi ben evidente che lo strumento operativo del Consorzio Stabile è una risposta positiva anche a tale situazione di crisi, soprattutto per le piccole e medie Imprese.

Per ulteriormente e meglio comprendere la dinamica di sviluppo dei Consorzi Stabili, comparando i Consorzi Stabili ATTIVI con gli INATTIVI, vanno considerati anche i seguenti elementi significativi:

- delle 3.746 Imprese socie consorziate, i Consorzi Stabili ATTIVI ne associano 2.199 (59%) mentre gli INATTIVI le rimanenti 1.547 (41%);
- i Consorzi Stabili ATTIVI sono costituiti mediamente da 9 Imprese Consorziate, mentre gli INATTIVI da circa 5;
- le categorie di Attestazione SOA possedute dai Consorzi ATTIVI sono 3.214 di cui con classifica illimitata 349, mentre per gli INATTIVI risultano 2.578 categorie e 222 classifiche illimitate;
- i Consorzi ATTIVI utilizzano mediamente 13 categorie e 1,4 classifiche illimitate, mentre gli INATTIVI utilizzavano mediamente 9 categorie e 0,8 classifiche illimitate.

Di sicuro interesse risulta la valutazione della presenza dei Consorzi Stabili sul territorio, con una Regione (FRIULI V.G.) e diverse Province attualmente **prive** di Consorzi Stabili, nonché diverse Regioni, pur di significativa dimensione, quali: SARDEGNA, CALABRIA e MARCHE, e molte Province, che presentano un numero modesto di Consorzi Stabili, in rapporto alle Imprese operanti.

Il dato temporale relativo alla durata media attuale dei Consorzi Stabili ATTIVI merita approfondita analisi, stante la significativa differenza, in positivo, rispetto alla vita media riscontrata per i Consorzi INATTIVI. I brevi cenni sui dati su rappresentati portano a considerare quali elementi di stabilità e crescita dei Consorzi Stabili: maggior numero di Imprese Consorziate, maggior numero di categorie possedute e classifiche di importo superiore.

I reports allegati forniscono preziosi elementi utili all'approfondimento ed all'analisi di cui si necessita, potendo reperire molte notizie relative ad ogni singolo Consorzio, sia ATTIVO che INATTIVO, quali: informazioni soggettive, dati oggettivi: costituzione, numero imprese consorziate, numero categorie, numero classifiche illimitate, etc.

I numerosi grafici allegati rendono utile rappresentazione e semplificazione dei dati e della loro comprensione.

I reports ed i grafici sono articolati: per riepiloghi generali, per i Consorzi ATTIVI e per i Consorzi INATTIVI, per Regioni e Province, per dati omogenei, etc.

DESCRIZIONE		Pagina
Riepilogo Generale per Regione dei Consorzi Stabili	<a href="#">Scheda 01</a>	2
Riepilogo Generale per Regione e Province dei Consorzi Stabili	<a href="#">Scheda 02</a>	3
Grafico Totale Consorzi Stabili per Regione	<a href="#">Scheda 03</a>	5
Grafico Consorzi Stabili per Provincia	<a href="#">Scheda 04</a>	6
Grafico Totale Consorzi Stabili per Regione attivi ed inattivi	<a href="#">Scheda 05</a>	7
Grafico Totale dei Consorzi Stabili costituiti e cessati, per anno di riferimento	<a href="#">Scheda 06</a>	8
Riepilogo Generale per Regione dei Consorzi Stabili Attivi	<a href="#">Scheda 07</a>	9
Grafico Totale Consorzi Stabili Attivi ed Imprese Consorziolate	<a href="#">Scheda 08</a>	10
Grafico Consorzi Stabili per Regione attivi	<a href="#">Scheda 09</a>	11
Grafico Totale Imprese Consorziolate nei Consorzi Stabili Attivi	<a href="#">Scheda 10</a>	12
Grafico Consorzi Stabili Attivi - Costituzione per anno	<a href="#">Scheda 11</a>	13
Grafico Consorzi Stabili Attivi - Anni di durata	<a href="#">Scheda 12</a>	14
Riepilogo numero Categorie per Consorzi Stabili Attivi	<a href="#">Scheda 13</a>	15
Grafico numero Categorie nei Consorzi Stabili Attivi	<a href="#">Scheda 14</a>	16
Riepilogo numero Classifiche Illimitate dei Consorzi Stabili Attivi	<a href="#">Scheda 15</a>	17
Grafico numero Classifiche Illimitate dei Consorzi Stabili Attivi	<a href="#">Scheda 16</a>	18
Riepilogo Generale per Regione dei Consorzi Stabili Inattivi	<a href="#">Scheda 17</a>	19
Grafico Consorzi Stabili per Regione - Inattivi	<a href="#">Scheda 18</a>	20
Grafico Consorzi Stabili Inattivi - Costituzione e Cessazione per anno	<a href="#">Scheda 19</a>	21
Grafico Imprese Consorziolate nei Consorzi Stabili Inattivi	<a href="#">Scheda 20</a>	22
Grafico Consorzi Stabili Inattivi - Anni di durata	<a href="#">Scheda 21</a>	23
Riepilogo numero Categorie per Consorzi Stabili Inattivi	<a href="#">Scheda 22</a>	24
Grafico numero Categorie nei Consorzi Stabili Inattivi	<a href="#">Scheda 23</a>	25
Riepilogo numero Classifiche Illimitate dei Consorzi Stabili Inattivi	<a href="#">Scheda 24</a>	26
Grafico numero Classifiche Illimitate nei Consorzi Stabili Inattivi	<a href="#">Scheda 25</a>	27
Riepilogo Generale Consorzi Stabili in Italia	<a href="#">Scheda 26</a>	28
Elenco generale Consorzi Stabili	<a href="#">Scheda 27</a>	29
Riepilogo numero Categorie per Consorzi Stabili	<a href="#">Scheda 28</a>	31
Riepilogo numero Classifiche Illimitate dei Consorzi Stabili	<a href="#">Scheda 29</a>	32

N.B.

- Dall'indice, cliccando sulla scheda, si viene indirizzati alla pagina desiderata.
- Da ciascuna pagina delle schede, cliccando sul logo UCSI, si viene reindirizzati all'indice.

 <b>RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE DEI CONSORZI STABILI</b>						
REGIONE	TOTALE CONSORZI	AZIENDE CONSORZiate	CONSORZI ATTIVI		CONSORZI INATTIVI	
			n.	AZIENDE CONSORZiate	n.	AZIENDE CONSORZiate
ABRUZZO	21	93	11	54	10	39
BASILICATA	8	89	7	81	1	8
CALABRIA	15	98	7	64	8	34
CAMPANIA	68	572	28	359	40	213
EMILIA ROMAGNA	21	178	11	116	10	62
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	21	0	0	5	21
LAZIO	112	810	51	522	61	288
LIGURIA	12	75	7	55	5	20
LOMBARDIA	61	410	26	221	35	189
MARCHE	18	127	3	24	15	103
MOLISE	2	7	2	7	0	0
PIEMONTE	17	112	9	37	8	75
PUGLIA	28	173	13	96	15	77
SARDEGNA	4	33	3	26	1	7
SICILIA	37	254	16	150	21	104
TOSCANA	20	144	13	99	7	45
TRENTINO ALTO ADIGE	31	192	15	80	16	112
UMBRIA	13	89	7	57	6	32
VALLE D'AOSTA	4	21	2	13	2	8
VENETO	39	248	17	138	22	110
<b>ITALIA</b>	<b>536</b>	<b>3746</b>	<b>248</b>	<b>2199</b>	<b>288</b>	<b>1547</b>

**RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE E PROVINCE  
DEI CONSORZI STABILI**

REGIONE	PROVINCIA	CONSORZI	AZIENDE CONSORZiate N°	CONSORZI ATTIVI		CONSORZI INATTIVI	
				N°	AZIENDE CONSORZiate N°	N°	AZIENDE CONSORZiate N°
ABRUZZO	CHIETI	5	21	0	0	5	21
	L'AQUILA	10	42	7	32	3	10
	PESCARA	2	14	1	10	1	4
	TERAMO	4	16	3	12	1	4
<b>TOTALE REGIONE ABRUZZO</b>		<b>21</b>	<b>93</b>	<b>11</b>	<b>54</b>	<b>10</b>	<b>39</b>
BASILICATA	MATERA	1	3	1	3	0	0
	POTENZA	7	85	6	78	1	8
<b>TOTALE REGIONE BASILICATA</b>		<b>8</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>81</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
CALABRIA	CATANZARO	4	21	2	13	2	8
	COSENZA	4	38	4	38	0	0
	CROTONE	1	3	0	0	1	3
	REGGIO CALABRIA	6	36	1	13	5	23
<b>TOTALE REGIONE CALABRIA</b>		<b>15</b>	<b>98</b>	<b>7</b>	<b>64</b>	<b>8</b>	<b>34</b>
CAMPANIA	AVELLINO	4	27	3	24	1	3
	BENEVENTO	7	100	4	86	3	14
	CASERTA	13	90	4	42	9	48
	NAPOLI	41	341	17	207	24	134
	SALERNO	3	14	0	0	3	14
<b>TOTALE REGIONE CAMPANIA</b>		<b>68</b>	<b>572</b>	<b>28</b>	<b>359</b>	<b>40</b>	<b>213</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	5	54	3	44	2	10
	FERRARA	2	11	1	4	1	7
	FORLÌ - CESENA	2	11	2	11	0	0
	MODENA	2	8	1	5	1	3
	PARMA	5	53	3	46	2	7
	PIACENZA	1	4	0	0	1	4
	RAVENNA	1	6	1	6	0	0
REGGIO EMILIA	3	31	0	0	3	31	
<b>TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>		<b>21</b>	<b>178</b>	<b>11</b>	<b>116</b>	<b>10</b>	<b>62</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	2	7	0	0	2	7
	PORDENONE	1	6	0	0	1	6
	UDINE	2	8	0	0	2	8
<b>TOTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>21</b>
LAZIO	FROSINONE	2	16	1	11	1	5
	ROMA	106	772	50	511	56	261
	VITERBO	4	22	0	0	4	22
<b>TOTALE REGIONE LAZIO</b>		<b>112</b>	<b>810</b>	<b>51</b>	<b>522</b>	<b>61</b>	<b>288</b>
LIGURIA	GENOVA	11	72	7	55	4	17
	LA SPEZIA	1	3	0	0	1	3
<b>TOTALE REGIONE LIGURIA</b>		<b>12</b>	<b>75</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	7	34	4	19	3	15
	BRESCIA	6	59	3	27	3	32
	COMO	1	6	1	6	0	0
	CREMONA	1	7	1	7	0	0
	LODI	3	28	2	18	1	10
	MANTOVA	1	4	1	4	0	0
	MILANO	33	228	11	125	22	103
	MONZA - BRIANZA	5	23	2	8	3	15
	PAVIA	1	7	0	0	1	7
	SONDRIO	2	10	1	7	1	3
VARESE	1	4	0	0	1	4	
<b>TOTALE REGIONE LOMBARDIA</b>		<b>61</b>	<b>410</b>	<b>26</b>	<b>221</b>	<b>35</b>	<b>189</b>
MARCHE	ANCONA	9	69	2	17	7	52
	AScoli PICENO	3	14	0	0	3	14
	MACERATA	2	22	0	0	2	22
	PESARO - URBINO	4	22	1	7	3	15
<b>TOTALE REGIONE MARCHE</b>		<b>18</b>	<b>127</b>	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>15</b>	<b>103</b>


**RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE E PROVINCE  
 DEI CONSORZI STABILI**

REGIONE	PROVINCIA	CONSORZI	AZIENDE CONSORZiate N°	CONSORZI ATTIVI		CONSORZI INATTIVI	
				N°	AZIENDE CONSORZiate N°	N°	AZIENDE CONSORZiate N°
MOLISE	ISERNA	2	7	2	7	0	0
<b>TOTALE REGIONE MOLISE</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	2	9	2	9	0	0
	CUNEO	1	3	1	3	0	0
	TORINO	10	78	5	21	5	57
	VERBANIA	3	11	1	4	2	7
	VERCELLI	1	11	0	0	1	11
<b>TOTALE REGIONE PIEMONTE</b>		<b>17</b>	<b>112</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>8</b>	<b>75</b>
PUGLIA	BARI	15	110	4	56	11	54
	BRINDISI	2	17	1	4	1	13
	FOGGIA	4	16	2	9	2	7
	LECCE	4	21	3	18	1	3
	TARANTO	3	9	3	9	0	0
<b>TOTALE REGIONE PUGLIA</b>		<b>28</b>	<b>173</b>	<b>13</b>	<b>96</b>	<b>15</b>	<b>77</b>
SARDEGNA	CAGLIARI	3	23	2	16	1	7
	SASSARI	1	10	1	10	0	0
<b>TOTALE REGIONE SARDEGNA</b>		<b>4</b>	<b>33</b>	<b>3</b>	<b>26</b>	<b>1</b>	<b>7</b>
SICILIA	AGRIGENTO	2	18	1	13	1	5
	CALTANISSETTA	3	11	1	4	2	7
	CATANIA	15	120	8	86	7	34
	MESSINA	8	45	3	23	5	22
	PALERMO	5	20	1	5	4	15
	RAGUSA	2	21	1	15	1	6
	SIRACUSA	1	15	0	0	1	15
TRAPANI	1	4	1	4	0	0	
<b>TOTALE REGIONE SICILIA</b>		<b>37</b>	<b>254</b>	<b>16</b>	<b>150</b>	<b>21</b>	<b>104</b>
TOSCANA	AREZZO	1	9	1	9	0	0
	FIRENZE	10	50	6	24	4	26
	GROSSETO	1	9	1	9	0	0
	LIVORNO	1	12	1	12	0	0
	LUCCA	1	3	0	0	1	3
	PISA	5	42	3	26	2	16
PISTOIA	1	19	1	19	0	0	
<b>TOTALE REGIONE TOSCANA</b>		<b>20</b>	<b>144</b>	<b>13</b>	<b>99</b>	<b>7</b>	<b>45</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	7	50	6	30	1	20
	TRENTO	24	142	9	50	15	92
<b>TOTALE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE</b>		<b>31</b>	<b>192</b>	<b>15</b>	<b>80</b>	<b>16</b>	<b>112</b>
UMBRIA	PERUGIA	9	67	7	57	2	10
	TERMI	4	22	0	0	4	22
<b>TOTALE REGIONE UMBRIA</b>		<b>13</b>	<b>89</b>	<b>7</b>	<b>57</b>	<b>6</b>	<b>32</b>
VALLE D'AOSTA	AOSTA	4	21	2	13	2	8
<b>TOTALE REGIONE VALLE D'AOSTA</b>		<b>4</b>	<b>21</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
VENETO	BELLUNGO	1	3	0	0	1	3
	PADOVA	11	58	7	40	4	18
	TREVISO	7	52	1	12	6	40
	VENEZIA	3	12	1	3	2	9
	VERONA	6	39	3	25	3	14
VICENZA	11	84	5	58	6	26	
<b>TOTALE REGIONE VENETO</b>		<b>39</b>	<b>248</b>	<b>17</b>	<b>138</b>	<b>22</b>	<b>110</b>
		<b>536</b>	<b>3746</b>	<b>248</b>	<b>2199</b>	<b>288</b>	<b>1547</b>

# CONSORZI STABILI PER REGIONI



II CONSORZI STABILI ATTIVI  
 III CONSORZI STABILI INATTIVI  
 IV TOTALE CONSORZI STABILI






Unione Consorzi Stabili Italiani

### Totali Consorzi Stabili per provincia


CONSORZI ATTIVI n.248  
CONSORZI INATTIVI n.288



# Totale Consorzi Stabili per Regione n.536 - ATTIVI n.248 ed INATTIVI n.288



Unione Consorzi Stabili Italiani




Totale dei Consorzi Stabili costituiti e cessati, per anno di riferimento



**RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE  
DEI CONSORZI STABILI ATTIVI**

REGIONE	CONSORZI ATTIVI	
	n.	AZIENDE CONSORZIATE
ABRUZZO	11	54
BASILICATA	7	81
CALABRIA	7	64
CAMPANIA	28	359
EMILIA ROMAGNA	11	116
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0
LAZIO	51	522
LIGURIA	7	55
LOMBARDIA	26	221
MARCHE	3	24
MOLISE	2	7
PIEMONTE	9	37
PUGLIA	13	96
SARDEGNA	3	26
SICILIA	16	150
TOSCANA	13	99
TRENTINO ALTO ADIGE	15	80
UMBRIA	7	57
VALLE D'AOSTA	2	13
VENETO	17	138
<b>ITALIA</b>	<b>248</b>	<b>2199</b>

# Totali per Regione: totale Consorzi Stabili ATTIVI ed Imprese Consorziolate



■ CONSORZI ATTIVI: n° 2.489  
 ■ IMPRESE CONSORZIATE n° 2.459

600

500

400

300

200

100

0

CONSORZI ED IMPRESE CONSORZIATE




REGIONI

# Consorzi Stabili per Regione - ATTIVI n. 248




Unione Consorzi Stabili Italiani



**Totali per REGIONE: Imprese Consorziare n. 2.199 nei 248 Consorzi Stabili Attivi**




Unione Consorzi Stabili Italiani




**CONSORZI STABILI ATTIVI n.248: COSTITUZIONE PER ANNO**



30



**CONSORZI STABILI ATTIVI n.248: ANNI DI DURATA**




<b>CONSORZI ATTIVI N°</b>	<b>CATEGORIE POSSEDUTE N°</b>
5	1
6	2
6	3
11	4
10	5
15	6
13	7
16	8
13	9
13	10
15	11
7	12
16	13
13	14
12	15
10	16
7	17
8	18
4	19
9	20
5	21
7	22
3	23
3	24
2	25
5	26
2	27
2	28
1	29
4	30
1	31
1	38
1	39
1	40
1	44
<b>248</b>	

# CONSORZI STABILI ATTIVI n.248: CATEGORIE



Unione Consorzi Stabili Italiani





Unione Consorzi Stabili Italiani


**RIEPILOGO CLASSIFICHE ILLIMITATE  
DEI CONSORZI STABILI ATTIVI**

<b>CONSORZI ATTIVI N°</b>	<b>CLASSIFICHE ILLIMITATE N°</b>
132	0
53	1
25	2
10	3
5	4
6	5
7	6
2	7
4	10
1	12
1	16
1	20
1	22
<b>248</b>	

# CONSORZI STABILI ATTIVI n.248: CLASSIFICHE ILLIMITATE




Unione Consorzi Stabili Italiani



**RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE  
DEI CONSORZI STABILI INATTIVI**


REGIONE	CONSORZI INATTIVI	
	n.	AZIENDE CONSORZiate
ABRUZZO	10	39
BASILICATA	1	8
CALABRIA	8	34
CAMPANIA	40	213
EMILIA ROMAGNA	10	62
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	21
LAZIO	61	288
LIGURIA	5	20
LOMBARDIA	35	189
MARCHE	15	103
MOLISE	0	0
PIEMONTE	8	75
PUGLIA	15	77
SARDEGNA	1	7
SICILIA	21	104
TOSCANA	7	45
TRENTINO ALTO ADIGE	16	112
UMBRIA	6	32
VALLE D'AOSTA	2	8
VENETO	22	110
<b>ITALIA</b>	<b>288</b>	<b>1547</b>

## Consorzi Stabili per Regione - INATTIVI n. 288



CONSORZI STABILI INATTIVI n.288: COSTITUZIONE E CESSAZIONE PER ANNO

■ COSTITUITI  
■ CESSATI



# Totali per REGIONE: Imprese Consorziare n. 1.547 nei 288 Consorzi Stabili Inattivi



Unione Consorzi Stabili Inattivi

350

300

250

200

150

100

50

0

Imprese Consorziare

288

189

213

62

34

8

39

75

77

45

104

112

110

VENETO

VALLE D'AOSTA

UMBRIA

TRENTINO ALTO ADIGE

TOSCANA

SICILIA

SARDEGNA

PUGLIA

PIEMONTE

MOUSE

MARCHE

LOMBARDIA

LEGNIA

LAZIO

FRIULI VENEZIA GIULIA

EMILIA ROMAGNA

CAMPANIA

CALABRIA

BASILICATA


ABRUZZO

REGIONI



Unione Consorzi Stabili Italiani

### CONSORZI STABILI INATTIVI n.288: ANNI DI DURATA





Unione Consorzi Stabili Italiani


**RIEPILOGO NUMERO CATEGORIE  
PER CONSORZI INATTIVI**

<b>CONSORZI INATTIVI N°</b>	<b>CATEGORIE POSSEDUTE N°</b>
10	1
10	2
21	3
14	4
23	5
24	6
28	7
33	8
18	9
12	10
19	11
11	12
13	13
16	14
8	15
4	16
8	17
2	18
1	19
2	20
2	21
3	22
1	23
1	26
1	27
2	28
1	34
<b>288</b>	



Unione Consorzi Stabili Italiani

# CONSORZI STABILI INATTIVI n.288: CATEGORIE



<b>CONSORZI INATTIVI N°</b>	<b>CLASSIFICHE ILLIMITATE N°</b>
206	0
44	1
19	2
3	3
2	4
3	5
2	6
2	7
1	8
2	10
1	12
1	13
1	14
1	15
<b>288</b>	

# CONSORZI STABILI INATTIVI n.288: CLASSIFICHE ILLIMITATE



Unione Consorzi Stabili Italiani



REGIONE	CONSORZI	CONSORZI ATTIVI	CONSORZI INATTIVI
		n.	n.
ABRUZZO	21	11	10
BASILICATA	8	7	1
CALABRIA	15	7	8
CAMPANIA	68	28	40
EMILIA ROMAGNA	21	11	10
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	0	5
LAZIO	112	51	61
LIGURIA	12	7	5
LOMBARDIA	61	26	35
MARCHE	18	3	15
MOLISE	2	2	0
PIEMONTE	17	9	8
PUGLIA	28	13	15
SARDEGNA	4	3	1
SICILIA	37	16	21
TOSCANA	20	13	7
TRENTINO ALTO ADIGE	31	15	16
UMBRIA	13	7	6
VALLE D'AOSTA	4	2	2
VENETO	39	17	22
<b>ITALIA</b>	<b>536</b>	<b>248</b>	<b>288</b>

UCSI Unione Consorzi Stabili Italiani		RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE E PROVINCE DEI CONSORZI STABILI ITALIANI					
REGIONE	PROVINCIA	TOTALE CONSORZI	AZIENDE CONSORZiate N°	CATEGORIE N°	CLASSIFICHE ILLIMITATE N°	ATTIVO	INATTIVO
ABRUZZO	CHIETI	5	21	37	0	0	5
	L'AQUILA	10	42	101	16	7	3
	PESCARA	2	14	29	1	1	1
	TERAMO	4	16	27	0	3	1
<b>TOTALE REGIONE ABRUZZO</b>		<b>21</b>	<b>93</b>	<b>194</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
BASILICATA	MATERA	1	3	9	5	1	0
	POTENZA	7	86	100	2	6	1
<b>TOTALE REGIONE BASILICATA</b>		<b>8</b>	<b>89</b>	<b>109</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
CALABRIA	CATANZARO	4	21	47	0	2	2
	COSENZA	4	38	69	2	4	0
	CROTONE	1	3	4	0	0	1
	REGGIO CALABRIA	6	36	45	0	1	5
<b>TOTALE REGIONE CALABRIA</b>		<b>15</b>	<b>98</b>	<b>165</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
CAMPANIA	AVELLINO	4	27	39	2	3	1
	BENEVENTO	7	100	93	8	4	3
	CASERTA	13	90	127	2	4	9
	NAPOLI	41	341	421	18	17	24
	SALERNO	3	14	29	1	0	3
<b>TOTALE REGIONE CAMPANIA</b>		<b>68</b>	<b>572</b>	<b>709</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>40</b>
EMILIA ROMAGNA	BOLOGNA	5	54	89	11	3	2
	FERRARA	2	11	19	0	1	1
	FORLÌ - CESENA	2	11	28	1	2	0
	MODENA	2	8	25	2	1	1
	PARMA	5	53	80	18	3	2
	PIACENZA	1	4	4	1	0	1
	RAVENNA	1	6	9	0	1	0
	REGGIO EMILIA	3	31	45	1	0	3
<b>TOTALE REGIONE EMILIA ROMAGNA</b>		<b>21</b>	<b>178</b>	<b>299</b>	<b>34</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
FRIULI VENEZIA GIULIA	GORIZIA	2	7	25	2	0	2
	PORDENONE	1	6	5	0	0	1
	UDINE	2	8	19	2	0	2
<b>TOTALE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b>		<b>5</b>	<b>21</b>	<b>49</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
LAZIO	FROSINONE	2	16	15	2	1	1
	ROMA	106	772	1171	169	50	56
	VITERBO	4	22	30	0	0	4
<b>TOTALE REGIONE LAZIO</b>		<b>112</b>	<b>810</b>	<b>1216</b>	<b>171</b>	<b>51</b>	<b>61</b>
LIGURIA	GENOVA	11	72	134	11	7	4
	LA SPEZIA	1	3	11	0	0	1
<b>TOTALE REGIONE LIGURIA</b>		<b>12</b>	<b>75</b>	<b>145</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>5</b>
LOMBARDIA	BERGAMO	7	34	74	4	4	3
	BRESCIA	6	59	77	5	3	3
	COMO	1	6	4	0	1	0
	CREMONA	1	7	5	0	1	0
	LODI	3	28	25	2	2	1
	MANTOVA	1	4	11	0	1	0
	MILANO	33	228	414	73	11	22
	MONZA - BRIANZA	5	23	38	0	2	3
	PAVIA	1	7	8	0	0	1
SONDRIO	2	10	31	2	1	1	
VARESE	1	4	12	0	0	1	
<b>TOTALE REGIONE LOMBARDIA</b>		<b>61</b>	<b>410</b>	<b>699</b>	<b>86</b>	<b>26</b>	<b>35</b>
MARCHE	ANCONA	9	69	87	7	2	7
	ASCOLI PICENO	3	14	24	2	0	3
	MACERATA	2	22	28	1	0	2
	PESARO - URBINO	4	22	57	7	1	3
<b>TOTALE REGIONE MARCHE</b>		<b>18</b>	<b>127</b>	<b>196</b>	<b>17</b>	<b>3</b>	<b>15</b>

UCSI Unione Consorzi Stabili Italiani		RIEPILOGO GENERALE PER REGIONE E PROVINCE DEI CONSORZI STABILI ITALIANI					
REGIONE	PROVINCIA	TOTALE CONSORZI	AZIENDE CONSORZiate N°	CATEGORIE N°	CLASSIFICHE ILLUMINATE N°	ATTIVO	INATTIVO
MOLISE	ISERNIA	2	7	8	0	2	0
<b>TOTALE REGIONE MOLISE</b>		<b>2</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
PIEMONTE	ALESSANDRIA	2	9	45	20	2	0
	CUNEO	1	3	8	0	1	0
	TORINO	10	78	149	35	5	5
	VERBANIA	3	11	37	1	1	2
	VERCELLI	1	11	14	0	0	1
<b>TOTALE REGIONE PIEMONTE</b>		<b>17</b>	<b>112</b>	<b>253</b>	<b>56</b>	<b>9</b>	<b>8</b>
PUGLIA	BARI	15	110	135	12	4	11
	BRINDISI	2	17	13	0	1	1
	FOGGIA	4	16	26	0	2	2
	LECCE	4	21	41	3	3	1
	TARANTO	3	9	18	2	3	0
<b>TOTALE REGIONE PUGLIA</b>		<b>28</b>	<b>173</b>	<b>233</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>15</b>
SARDEGNA	CAGLIARI	3	23	26	1	2	1
	SASSARI	1	10	9	0	1	0
<b>TOTALE REGIONE SARDEGNA</b>		<b>4</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
SICILIA	AGRIGENTO	2	18	32	0	1	1
	CALTANISSETTA	3	11	18	0	1	2
	CATANIA	15	120	206	18	8	7
	MESSINA	8	45	76	4	3	5
	PALERMO	5	20	37	1	1	4
	RAGUSA	2	21	28	2	1	1
	SIRACUSA	1	15	14	0	0	1
TRAPANI	1	4	9	0	1	0	
<b>TOTALE REGIONE SICILIA</b>		<b>37</b>	<b>254</b>	<b>420</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>21</b>
TOSCANA	AREZZO	1	9	22	3	1	0
	FIRENZE	10	50	113	18	6	4
	GROSSETO	1	9	16	0	1	0
	LIVORNO	1	12	16	0	1	0
	LUCCA	1	3	5	0	0	1
	PISA	5	42	58	0	3	2
	PISTOIA	1	19	22	2	1	0
<b>TOTALE REGIONE TOSCANA</b>		<b>20</b>	<b>144</b>	<b>252</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
TRENTINO ALTO ADIGE	BOLZANO	7	50	53	7	6	1
	TRENTO	24	142	169	6	9	15
<b>TOTALE REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE</b>		<b>31</b>	<b>192</b>	<b>222</b>	<b>13</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
UMBRIA	PERUGIA	9	67	68	7	7	2
	TERNI	4	22	21	1	0	4
<b>TOTALE REGIONE UMBRIA</b>		<b>13</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
VALLE D'AOSTA	AOSTA	4	21	35	0	2	2
<b>TOTALE REGIONE VALLE D'AOSTA</b>		<b>4</b>	<b>21</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
VENETO	BELLUNO	1	3	14	2	0	1
	PADOVA	11	58	122	9	7	4
	TREVISO	7	52	69	0	1	6
	VENEZIA	3	12	19	0	1	2
	VERONA	6	39	82	14	3	3
VICENZA	11	84	158	23	5	6	
<b>TOTALE REGIONE VENETO</b>		<b>39</b>	<b>248</b>	<b>464</b>	<b>48</b>	<b>17</b>	<b>22</b>
		<b>536</b>	<b>3746</b>	<b>5792</b>	<b>571</b>	<b>248</b>	<b>288</b>

TOTALE CONSORZI N°	CATEGORIE POSSEDUTE N°
15	1
16	2
27	3
25	4
33	5
39	6
41	7
49	8
31	9
25	10
34	11
18	12
29	13
29	14
20	15
14	16
15	17
10	18
5	19
11	20
7	21
7	22
6	23
3	24
3	25
6	26
3	27
4	28
1	29
4	30
1	31
1	34
1	38
1	39
1	40
1	44
<b>536</b>	



Unione Consorzi Stabili Italiani

**RIEPILOGO CLASSIFICHE ILLIMITATE  
DEI CONSORZI STABILI**

<b>TOTALE CONSORZI N°</b>	<b>CLASSIFICHE ILLIMITATE N°</b>
338	0
97	1
44	2
13	3
7	4
9	5
9	6
4	7
1	8
6	10
2	12
1	13
1	14
1	15
1	16
1	20
1	22
<b>536</b>	